



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN  
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR  
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO  
DEPARTAMENT FEDERAL DA L'INTERN

Berna, il 19 dicembre 2005

Agli ambienti interessati

Indagine conoscitiva  
sulle disposizioni esecutive della legge sui trapianti

---

Gentili Signore e Signori,

la nuova legge sui trapianti, approvata dal Parlamento l'8 ottobre 2004, è la prima normativa federale che disciplina il settore della medicina dei trapianti in Svizzera.

Le disposizioni esecutive della legge, che vi sottoponiamo per consultazione, sono strutturate come segue:

- Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti)
- Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule animali (Ordinanza sugli xenotrapianti)
- Ordinanza concernente l'attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull'attribuzione)
- Ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione da parte delle autorità federali della legislazione in materia di trapianti (Ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti).

L'ordinanza sui trapianti fissa i requisiti applicabili al prelievo da vivente o da deceduto e al trapianto di organi, tessuti e cellule. Definisce gli obblighi di diligenza per l'impiego di organi, tessuti e cellule, i compiti dei Cantoni nei centri di trapianto e negli ospedali e le mansioni di gestione del registro delle cellule staminali.

A differenza dell'ordinanza sui trapianti, che si focalizza sulle applicazioni sull'uomo, l'ordinanza sugli xenotrapianti fissa i presupposti per il trapianto di organi, tessuti e cellule di origine animale nell'ambito di sperimentazioni cliniche o di trattamenti standard. Definisce inoltre gli obblighi di diligenza, in particolare l'obbligo di test per garantire la tracciabilità e i principi da rispettare nel trattamento degli animali donatori. Infine descrive le regole di comportamento e le misure di sicurezza che i

riceventi e le persone a loro diretto contatto devono seguire.

L'ordinanza sull'attribuzione qualifica i criteri di allocazione degli organi sanciti dalla legge sui trapianti (urgenza e efficacia medica del trapianto, tempo d'attesa e pari opportunità) e definisce a grandi linee un ordine di priorità. Disciplina inoltre la procedura di attribuzione, lo scambio di organi con l'estero nonché le modalità e i requisiti per l'iscrizione o lo stralcio di un paziente dalla lista d'attesa.

L'ordinanza sugli emolumenti in materia di trapianti stabilisce gli emolumenti per gli atti amministrativi delle autorità federali incaricate dell'esecuzione e per i compiti esecutivi delegati a terzi.

Vi preghiamo di inviare i Vostri pareri entro il

**28 febbraio 2006**

all'Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna. L'allegato 1 contiene informazioni pratiche sull'indagine conoscitiva.

RingraziandoVi della Vostra disponibilità, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Dipartimento federale dell'interno

Pascal Couchepin

Allegati:

- Informazioni pratiche (allegato 1)
- Avamprogetti delle ordinanze e rapporti esplicativi (allegato 2)
- Lista dei destinatari (allegato 3)